

DELIBERA FINANZIARIA DEL 10.04.2026 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DEI PREMI DI BUONUSCITA

VISTO l'articolo 5 dell'Ordinamento della Cassa (L. 384/1951) che dispone che le entrate dell'Ente sono costituite:

- 1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;
- 2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini particolari;
- 3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari;

VISTO l'articolo 7 del Regolamento della Cassa (DPR 23 maggio 1952, n. 756) che prevede, che il bilancio stesso comprende tra le uscite:

- a) la somma destinata alla concessione del premio di buona uscita, di cui all'art.4, n. 2 della legge 11 maggio 1951, n. 384, per un importo corrispondente al 90% delle entrate complessive;
- b) la somma destinata alle sovvenzioni straordinarie, a norma dell'art. 4, n. 3 della legge 11 maggio 1951, n. 384, per un importo corrispondente all'8% delle entrate complessive;
- c) la somma destinata alle spese di amministrazione della Cassa, per un importo corrispondente al 2% delle entrate complessive;

PREMESSO che:

- è stata liquidata all'Ente la somma di € 4.440.487,93, relativa al corretto calcolo della percentuale spettante alla Cassa *ex* sentenza n. 17795/2023 per la percentuale dello 0,9% *ex* articolo 289 DPR 115/2002 per gli anni 2012-2018, da parte del Ministero della Giustizia soccombente;
- è in corso un secondo contenzioso contro il Ministero della Giustizia per la mancata erogazione delle somme di cui allo 0,9 per gli anni 2019-2024 la cui prossima udienza è fissata alla data 16 dicembre 2027;
- in data 19 dicembre 2025, il Ministero ha provveduto spontaneamente a versare la somma di cui allo 0,9% per gli anni 2023 e 2024, pari a €. 2.367.316,16 (cifra, questa, inferiore a quella richiesta dall'Ente per le medesime annualità);
- trattandosi di somme relative a crediti inerenti ad anni precedenti all'anno corrente (somme arretrate), il Consiglio, all'unanimità, ha ritenuto di imputare dette somme a fondo di riserva, rispettivamente in data 9 dicembre 2024 e 9 gennaio 2026.

CONSIDERATO altresì che, per tali fondi, non sussistono vincoli normativi riguardo la loro destinazione né nel Regolamento, né nell'Ordinamento dell'Ente, e che pertanto detti fondi non sono assoggettati alla tripartizione di cui all'articolo 7 del sopracitato Regolamento della Cassa;

VISTO l'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (c.d. "legge di bilancio per l'anno 2025"), che ha abrogato l'articolo 289 del T.U. spese di giustizia (DPR 115/2002), con conseguente pregiudizio al buon funzionamento dell'Ente, atteso che lo 0,9% rappresenta, oltre al contributo obbligatorio pari all'1 % dello stipendio dei soci, l'unica fonte di finanziamento della Cassa;

CONSIDERATA tuttavia la vigenza dell'articolo 6, quarto comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 che prevede l'obbligo giuridico, da parte del Ministero della Giustizia, di concorrere al finanziamento degli Enti di previdenza complementare del proprio personale;

CONSIDERATO altresì che la Cassa si è attivata, al fine di ottenere, anche per le vie giudiziarie, il ripristino del contributo della quota dello 0,9% ovvero la previsione di forme alternative di contribuzione;

VISTA la proposta di riforma dell'Ente, presentata con nota prot. 283 del 1° ottobre 2025, al Ministero della Giustizia da questo Consiglio Centrale, la quale contempla una modifica della tripartizione delle uscite, con l'obiettivo di valorizzare la funzione di *welfare* dell'Ente e, al contempo, assicurarne la solidità, giungendo attraverso la previsione di un regime transitorio, all'attribuzione dell'80% delle somme per le buonuscite, al 15% delle risorse disponibili alla concessione di sovvenzioni, al 5% di copertura per i costi di amministrazione della Cassa;

CONSIDERATO che in data 27 ottobre 2025 e in data 11 febbraio 2026 sono stati effettuati degli investimenti in Banca Generali in BTP per un importo di 4 milioni di euro, per garantire un flusso cedolare per far fronte alla soppressione dello 0,9 % e per continuare a provvedere alle prestazioni a favore dei soci;

VALUTATO che il Consiglio ha deliberato, in data 30 gennaio 2026, di destinare parte della somma di cui al fondo di riserva ad integrazione dei premi di buonuscita per i soci cessati negli anni passati, anni per i quali non è pervenuto a questa Cassa l'accredito calcolato correttamente dello 0,9%, onde garantire, per quanto possibile, equità di trattamento per i soci cessati in anni diversi;

VISTA la delibera sulle sovvenzioni del 13 febbraio 2026 che fornisce una regolamentazione organica della relativa disciplina e aggiorna i parametri di concessione, in considerazione anche della evoluzione normativa e delle verificate accresciute esigenze dei soci;

VISTO il parere favorevole del consulente della Cassa Cancellieri, dott. Belsito, del 02 marzo 2026 prot. n 81/26.;

VISTO il parere favorevole dell'avvocato della Cassa Cancellieri, avv. Dragone, del 02 marzo 2026 prot.n. 85/26;

VISTO il parere favorevole della consulente giurista della Cassa Cancellieri, dott.ssa Meleleo, del 24 marzo 2026 prot.n. 135/26;

VISTO il parere favorevole del commercialista della Cassa Cancellieri, dott. Cosimi, del 30 marzo 2026 prot.n. 147/26;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti della Cassa Cancellieri del 31 marzo 2026 prot.n. 149/26.

DELIBERA

- i seguenti criteri da applicare per integrare i premi di buonuscita per i soci cessati negli anni 2012-2024. Il Consiglio, dopo approfondita disamina delle diverse specifiche da affrontare, ritiene corretto approvare un coefficiente pari a 3 (tre) da utilizzare come calcolo delle quote residue. Tale coefficiente si è ottenuto attraverso l'arrotondamento della media (2,64) tra i coefficienti di redistribuzione delle quote residue negli anni 2005-2024. Questo calcolo risulta essere anche conforme ai criteri base della proposta di riforma del Regolamento della Cassa trasmessa con nota prot. 283/2025 e presentata al Ministero della Giustizia in data 1° ottobre 2025, che hanno la finalità di garantire al socio cessato la corresponsione del versato. Il Consiglio, con successiva delibera, approverà il piano di riparto.